



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

Seduta del 14 ottobre 2020

OGGETTO: Ordine del Giorno per impegnare il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale a presentare un progetto di legge di riforma previdenziale che tenga conto dell'istanza d'Arengo n.19 del 2 ottobre 2016

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

nella seduta del 14 ottobre 2020

**con Voti Favorevoli 7, Astenuti 2
approva**

il seguente Ordine del Giorno:

*“La Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale,
Politiche Sociali, Sport; Territorio, Ambiente e Agricoltura*

con riferimento

all'istanza d'Arengo n.19 del 2 ottobre 2016, approvata con votazione palese, a maggioranza, dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 febbraio 2017, la quale, citando la riforma del sistema pensionistico (legge 11 febbraio 1983 n.15) e i relativi requisiti per l'ottenimento della pensione ai superstiti, evidenzia che la suddetta legge prevede “lo stato coniugale in essere da almeno due anni prima del decesso del dante causa e della maturazione del diritto a pensione, tra persone con una differenza di età non superiore a venti anni e prima del compimento del 70° anno da parte del pensionato, salvo nascita di prole anche postuma o di morte da infortunio sul lavoro e malattia professionale”;

considerato

che gli istanti chiedono, in particolare, l'eliminazione dell'inciso “tra persone con una differenza di età non superiore a venti anni e prima del compimento del 70° anno da parte del pensionato”, ritenendo tale limitazione all'erogazione della prestazione pensionistica discriminatoria e lesiva del principio di uguaglianza tra i cittadini, consentendo, per l'effetto, che siano considerati



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E SICUREZZA
SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

superstiti, ai fini pensionistici, altresì, i coniugi aventi differenza di età superiore ai venti anni che abbiano contratto matrimonio anche in seguito al compimento dei settant'anni da parte del coniuge poi deceduto;

valutato

che tale richiesta è effettuata in forza dell'articolo 4 della Legge 8 luglio 1974 n.59 (Dichiarazione dei Diritti) il quale stabilisce che "Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose" e che "La Repubblica assicura pari dignità sociale e uguale tutela dei diritti e delle libertà";

considerato

che l'articolo 9 della Legge 8 luglio 1974 n.59 (Dichiarazione dei Diritti) sancisce a sua volta che "Tutti i cittadini hanno diritto alla sicurezza sociale",

impegna

il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale a presentare, in I lettura, entro 12 mesi dalla data del presente Ordine del Giorno, il progetto di legge di riforma previdenziale, in cui si tenga conto della succitata istanza."